RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Osservazioni al Disegno di Legge recante "conversione Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche" (A.C 3133) - cd. DL Ambiente-*bis*

Indice degli argomenti:

1. Considerazioni Generali
2. Disposizioni di Interesse
3. Conclusioni

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

Certificato n. IT24/00001467 Certificato n. IT24/00001469 Certificato n. IT24/00001471

CERTIFIED UNI PDR 125

1. Considerazioni Generali

Il presente documento è predisposto in riscontro alla richiesta della VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del **decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177**, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche" (A.C. 3133), e reca osservazioni con riferimento alle disposizioni di interesse per il settore ferroviario.

Il decreto introduce un insieme di disposizioni volte a rafforzare il quadro normativo nazionale in materia ambientale, attraverso interventi che interessano diversi ambiti della disciplina vigente e rispondono all'esigenza di assicurare una più efficace gestione delle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità delle attività economiche e produttive.

In particolare, il provvedimento interviene sul sistema delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali, sulla gestione degli eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, sul rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché sulla disciplina dell'economia circolare e degli interventi di bonifica dei siti contaminati. Si tratta di ambiti di intervento che assumono un rilievo significativo nel contesto delle politiche nazionali di tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche in considerazione della crescente necessità di coniugare la protezione delle risorse naturali con le esigenze di sviluppo e ammodernamento del sistema infrastrutturale e produttivo del Paese.

Si esprime una valutazione **complessivamente positiva del provvedimento e ne condivide le finalità**, riconoscendo l'importanza di iniziative normative dirette a

rafforzare l'efficacia degli strumenti di tutela ambientale e a promuovere modelli di gestione delle risorse improntati ai principi di sostenibilità ed economia circolare.

In questa prospettiva, si ritiene condivisibile l'impostazione generale del decreto-legge, nella misura in cui le disposizioni introdotte concorrono al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il rafforzamento della tutela ambientale e la valorizzazione di un impiego efficiente e sostenibile delle risorse, nel rispetto delle esigenze di certezza giuridica ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Disposizioni di Interesse

Nell'ambito delle misure introdotte dal Decreto-legge in esame, si richiamano le seguenti disposizioni:

- **Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1)** in materia di rafforzamento delle istruttorie ambientali;
- **Articolo 4, comma 1, lettera b)** in materia di terre e rocce da scavo.

Con riferimento all'art. 1, che attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nell'ambito dei procedimenti relativi agli interventi PNRR, la disposizione appare condivisibile nella misura in cui consente di ricondurre ad una medesima Commissione tecnica le diverse fasi valutative, favorendo l'omogeneità delle istruttorie. Il potenziale impatto dell'accentramento delle competenze presso la Commissione PNRR-PNIEC insiste su eventuali aggravi procedimentali e possibili disallineamenti istruttori in relazione a interventi strategici soggetti a termini attuativi stringenti.

Tale impostazione assume particolare rilievo con riferimento agli interventi infrastrutturali, per i quali il regolare svolgimento dei procedimenti autorizzativi

costituisce un presupposto essenziale per la tempestiva conclusione delle fasi propedeutiche all'avvio dei lavori e, più in generale, per un'efficace programmazione e attuazione degli interventi.

Con riferimento all'art. 4, che introduce l'articolo 185-*ter* del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), recante una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto, si esprime una valutazione favorevole delle misure introdotte, in considerazione della loro rilevanza ai fini di una gestione più efficiente dei materiali derivanti dalle attività di cantiere. Il provvedimento dispone infatti che, in caso di terre e rocce da scavo, il quantitativo di rifiuti in deposito, ai fini delle operazioni di recupero o di smaltimento, è elevato a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Viene inoltre previsto il riutilizzo diretto, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo generate nell'ambito di cantieri puntuali, prevedendo che tale riutilizzo possa avvenire anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale.

L'intervento normativo appare condivisibile nella misura in cui introduce strumenti di maggiore flessibilità gestionale nell'operatività dei cantieri, consentendo una attività di raccolta e deposito più razionale nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ambientale. Quest'ultima modifica, ispirata a logiche di economia circolare nell'ambito del *green public procurement*, assume particolare rilievo per il settore delle infrastrutture ferroviarie, tenuto conto delle caratteristiche degli interventi di realizzazione e di manutenzione delle infrastrutture, che comportano frequentemente attività di scavo e movimentazione di materiali.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, si esprime una valutazione positiva per le finalità perseguite dal decreto-legge in esame, riconoscendo il valore delle misure introdotte nell'ottica del rafforzamento della tutela ambientale, dell'efficientamento delle procedure amministrative e della promozione di una gestione sostenibile delle risorse.

In particolare, le disposizioni richiamate rappresentano interventi di interesse per il settore ferroviario, in quanto suscettibili di favorire una maggiore omogeneità delle istruttorie ambientali e una più razionale gestione dei materiali derivanti dalle attività di cantiere, contribuendo a coniugare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle connesse alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture.

Si conferma infine la disponibilità, laddove necessario, a fornire ogni eventuale contributo tecnico e conoscitivo utile al prosieguo dell'esame parlamentare del provvedimento nell'ambito dell'iter di conversione in legge.